

Misure di sostegno alla povertà (ex RMI)

REGIONI	COMUNI	Quota RMI	
Basilicata	Bernalda (MT)	257.470	257.470
Calabria	Cutro(CZ)	3.199.581	5.887.242
	San Giovanni in Fiore(CS)	2.663.778	
	Nardodipace(VV)	23.883	
Campania	Orta di Atella(CE)	4.972.471	17.802.086
	Napoli	10.700.266	
	Caserta	2.129.349	
Lazio	Abrini(FR)	620.240	1.226.154
	Pontecorvo(FR)	598.092	
	Monterosi(VT)	7.822	
Uguria	Genova	386.661	
Lombardia	Cologno Monzese(MI)	100.000	324.517
	Limbiate(MI)	224.517	
Molise	Isernia	466.035	466.035
Puglia	Andria(BA)	505.199	7.244.953
	Foggia	6.739.754	
Sardegna	Sassari	202.106	202.106
Sicilia	Leomonte(EN)	1.375.730	1.850.529
	Agira(EN)	474.799	
TOTALI		€ 35.647.753	

Risorse destinate ai comuni*(Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2002,*

COMUNI	IMPORTI 2003
VENEZIA	844.066
MILANO	4.398.455
TORINO	3.121.291
GENOVA	2.131.404
BOLOGNA	1.036.835
FIRENZE	1.328.456
ROMA	9.650.449
NAPOLI	7.238.548
BARI	1.930.891
BRINDISI	959.388
TARANTO	1.501.912
REGGIO CALABRIA	1.745.163
CATANIA	2.386.538
PALERMO	5.014.249
CAGLIARI	1.179.194
TOTALI	€ 44.466.939

Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Confronto Regioni

REGIONI	RISORSE 2002	RISORSE 2003	Differenza 2003 - 2002
Abruzzo	18.909.834	21.108.898	2.199.064
Basilicata	9.492.354	10.853.710	1.361.356
Calabria	31.724.898	41.301.496	9.576.598
Campania	77.014.313	103.772.555	26.758.242
Emilia Romagna	54.417.335	60.745.641	6.328.306
Friuli Ven. Giulia	16.921.620	18.889.470	1.967.850
Lazio	66.348.939	75.280.951	8.942.012
Liguria	23.291.912	26.387.239	3.095.327
Lombardia	109.159.547	122.178.458	13.018.911
Marche	20.639.815	23.040.062	2.400.247
Molise	6.153.673	7.335.331	1.181.658
P.A. di Bolzano	6.354.100	7.083.032	738.932
P.A. di Trento	6.512.509	7.289.883	757.354
Piemonte	55.399.871	61.842.439	6.442.568
Puglia	53.824.175	67.328.454	13.504.279
Sardegna	22.838.383	25.696.413	2.858.030
Sicilia	70.862.100	80.953.332	10.091.232
Toscana	50.566.167	56.446.613	5.880.446
Umbria	12.665.163	14.138.021	1.472.858
Valle d'Aosta	2.226.537	2.485.466	258.929
Veneto	56.138.023	62.666.432	6.528.409
TOTALI	771.461.269	896.823.876	125.362.607

Come si vede la gestione del Fondo assume connotazioni diverse (ne è prevista la completa ristrutturazione nel 2004) e, nel procedere alla ripartizione, si è dovuta operare la composizione tra diversi interessi.

Cresce l'autonomia decisionale di regioni e comuni ma devono essere garantiti i livelli minimi essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale ed è previsto un monitoraggio in tal senso con la possibile erogazione di sanzioni, in termini di revoca dei finanziamenti.

Tutta la costruzione poggia dunque, oltre che sulla consapevolezza di tutti gli operatori istituzionali, sul regolamento al quale è demandato il compito (arduo) della definizione di tali importantissimi aspetti.

Si attende, in conclusione, una celere approvazione di tale provvedimento e la realizzazione effettiva del monitoraggio sui risultati.

Considerando che sta per finire la prima metà dell'esercizio finanziario e che la ripartizione è avvenuta in tempi recenti, l'Amministrazione ha di fronte un compito piuttosto impegnativo sul quale la Corte potrà esprimersi nella prossima relazione.

4.3 I Lavori Socialmente Utili.

La materia dei *Lavori Socialmente Utili-LSU* costituisce oggetto di costante attenzione da parte della Corte nella relazione al Parlamento sul Rendiconto e negli ultimi anni si è sottolineato come il processo di *stabilizzazione* con il quale doveva chiudersi questo *intervento* – che nelle intenzioni doveva costituire una *politica attiva del lavoro* ma che ha finito per diventare un ulteriore *Ammortizzatore sociale* – realizzando il cosiddetto *svuotamento del bacino degli LSU*, avvenga con notevole difficoltà.

In sostanza dall'originario disegno dl d.lgs. n. 81/2000 che non si è potuto attuare in concreto, perlomeno nelle regioni più problematiche sotto il profilo occupazionale, si è passati,

con il DL 346/1999 e con la legge n. 388/1999, la Finanziaria per il 2000²³, ad un'azione di sostegno alle Regioni²⁴ per la realizzazione, mediante le risorse del *Fondo per l'occupazione*, di misure di politica attiva per l'impiego e la stabilizzazione dei soggetti impegnati.

Di particolare rilievo, in questo contesto, è l'azione svolta da *Italia- Lavoro* nell'ambito del programma convenzionato PAD –Piano d'azione per i disoccupati che, in sintesi, si propone di creare nuove opportunità d'impiego per *LSU-Lavori Socialmente Utili* e *DLD-Disoccupati di lunga durata*.

Ulteriore conferma questa di come ormai si verta in tema di *Ammortizzatori sociali*.

Per quanto concerne l'andamento degli L.S.U., la situazione è la seguente:

Al primo gennaio 2002 il bacino dei lavoratori socialmente utili a carico del Fondo per l'Occupazione era di 42.203 unità, diffuse sul territorio nazionale in maniera non uniforme.

In seguito alle Convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera a) della legge 23.12.2000, n.388²⁵, ed alle azioni intraprese da Regioni ed Enti utilizzatori, a fronte di un obiettivo di stabilizzare il 20% degli LSU nel 2002, al primo gennaio 2003 il bacino nazionale si attesta sulle 33.807 unità, con una percentuale di stabilizzazioni pari, per il 2002, al 21,2% del bacino nazionale.

	Bacino al 1°.1. 2002	Bacino al 1°.1.2003	n. fuoriuscite 2002	% fuoriuscite 2002
Abruzzo	1.059	396	663	62,6
Basilicata	1.857	796	1.061	57,1
Calabria	6.368	5.746	622	9,8
Campania	16.607	13.075	3.532	21,3
Lazio	5.360	4.983	377	7,0
Liguria	507	285	222	43,8
Marche	172	153	19	11,0
Molise	472	345	127	26,9
Puglia	4.373	3.485	888	20,3
Sardegna	2.283	1.821	462	20,2
Sicilia	2.265	1.951	314	13,9
Toscana	684	157	527	77,0
Umbria	461	231	230	49,9
Valle d'Aosta	4	-	4	100,0
Piemonte	431	383	48	11,1
Totali	42.903	33.807	9.096	
% Media Nazionale				21,02

Non sono ancora disponibili i dati relativi alle erogazioni effettuate da INPS ed INPDAP, a carico del Fondo per l'occupazione nel 2002.

Un aspetto di cui la Corte ha in passato sottolineato la carenza è quello relativo al monitoraggio degli LSU.

²³ Si rinvia alle relazioni sui rendiconti 2001 e 2000 per l'*excursus* della vicenda complessiva degli L.S.U. e delle sue implicazioni sul piano sociale.

²⁴ Le norme applicate sono:

- ✓ Decreto Interministeriale 21 maggio 1998, che disciplina le misure di fuoriuscita dal bacino e l'erogazione degli incentivi;
- ✓ Art. 7 del d.lgs. n. 81/2000, "Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile";
- ✓ Art. 78, comma 6 della legge n. 388/2000 che prevede la possibilità per enti locali e regioni di effettuare assunzioni dirette di soggetti collocati in attività socialmente utili, per vuoti in organico relativi alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987 ed in deroga a quanto disposto dall'art.12, comma 4 del d.lgs. n. 468/1997. Tale misura è stata prorogata al 31.12.2002 dal comma 1 dell'art.2-bis della legge n. 172/2002 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 11 giugno 2002, n.108;
- ✓ Art.10, comma 1, comma 2 e comma3, del Decreto Legislativo 468/1997, che prevede l'affidamento da parte di pubbliche amministrazioni a società terze di attività al fine di favorire lo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili. Tali misure sono state prorogate al 31.12.2001 dall'art.6, comma 1 del d.lgs. n. 81/2000 ed al 31.12.2002 dall'art. 52, comma 71 della legge n. 448/2001.

²⁵ Con le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta.

Si rileva positivamente quindi l'avvio, nel 2002, sia pure in via sperimentale, del *monitoraggio on line* messo a punto da Italia Lavoro S.p.A.

Tale monitoraggio, al momento in fase di implementazione, dovrebbe assicurare, in tempo reale sull'apposito sito Internet www.monitoraggiolsu.it, le informazioni relative ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori (elenco dei nominativi dei soggetti aventi titolo all'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e relative variazioni mensili).

Di tale sistema si avvale anche l'INPS ed è quindi di estrema importanza la sua attualità.

Obiettivo principale dell'area Monitoraggio Bacino LSU è di fornire periodicamente numero e composizione del gruppo dei lavoratori attivi a valere sul Fondo Nazionale per l'Occupazione e numeri e modalità dello svuotamento del bacino, con particolare attenzione alle stabilizzazioni.

La realizzazione di tale obiettivo dipende dall'adesione che verrà data al sistema dai soggetti interessati, al fine di versare dati aggiornati e rendere affidabile il sistema di monitoraggio.

Attualmente la situazione delle adesioni è la seguente:

Situazione delle richieste di accesso al servizio di monitoraggio lavoratori socialmente utili web attive al 31/12/2002

Regione	Richieste ricevute	Enti aderenti	% adesione attiva
Abruzzo	103	103	100,0
Basilicata	81	86	94,2
Calabria	279	373	74,8
Campania	271	329	82,4
Emilia Romagna	0	1	0,0
Friuli Venezia Giulia	0	0	0,0
Lazio	162	212	76,4
Liguria	5	25	20,0
Lombardia	0	7	0,0
Marche	9	9	100,0
Molise	59	59	100,0
Piemonte	39	88	44,3
Puglia	153	171	89,5
Sardegna	90	153	58,8
Sicilia	122	131	93,1
Toscana	47	47	100,0
Trentino Alto Adige	0	0	0,0
Umbria	44	44	100,0
Valle D'osta	0	2	0,0
Veneto	0	2	0,0
TOTALE RICHIESTE	1464	1842	79,5

Del resto, l'obiettivo è stato sino ad oggi perseguito, attraverso la raccolta di documentazione da parte degli operatori territoriali del monitoraggio (le delibere di prosecuzione dell'attività) direttamente presso gli Enti utilizzatori, oppure presso le sedi regionali dell'INPS, che sono le naturali destinatarie di tali atti.

Le informazioni sono registrate dagli operatori nella Banca Dati LSU e integrate con i dati relativi alle uscite dal bacino. La stessa Amministrazione e, per essa Italia Lavoro S.p.A., sottolinea come il limite di tale metodologia risieda sostanzialmente nel possibile ritardo con il quale le informazioni pervengono agli operatori, soprattutto laddove le uscite dal *bacino* consistono in pensionamenti o rinunce. Da tale ritardo consegue la non assoluta attendibilità dei dati e, quindi, l'ulteriore difficoltà di modulare le strategie di stabilizzazione.

Come si è già detto, la normativa dei LSU è in continua modificazione ed anche la recente legge Finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002), all'art. 50, oltre a prorogare precedenti disposizioni²⁶, ha individuato nuove opzioni e le necessarie risorse per *incentivare la fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili*:

- Prepensionamento (Art. 50, commi 1 e 2): Ai soggetti che hanno titolo all'assegno a carico del Fondo per l'occupazione e a cui, alla data del 31.12.2003, manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, viene riconosciuta un'indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria; tale indennità non può essere inferiore all'assegno percepito come LSU²⁷.

Va considerato che la misura del prepensionamento va riconosciuta a tutti i soggetti che ne hanno diritto.

- Corresponsione anticipata dell'assegno (art. 50, comma 4): Ai lavoratori socialmente utili che gravano sul Fondo per l'occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente, o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero che si associno in cooperativa)²⁸.
- Mutui a tasso agevolato per i comuni per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. I mutui vengono concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti sulla base di una graduatoria fornita dal Ministero del Lavoro e stilata sulle domande presentate dai comuni; è in definizione un provvedimento del Ministero del Lavoro, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che definirà le priorità per l'attribuzione dei mutui.

L'Amministrazione è stata impegnata in una consistente attività di regolazione per rendere possibile l'adozione dei citati ulteriori strumenti per favorire lo svuotamento del bacino dei *Lavori socialmente utili*²⁹.

²⁶ Il comma 5 dell'art.50 ha prorogato a tutto il 2003 le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall'art. 2-bis della legge 31 luglio 2002, n. 172, nei limiti finanziari di euro 2.789.000 euro per l'anno 2003 e subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2002.

²⁷ Al lavoratore ed alla lavoratrice LSU che andrà in prepensionamento vengono riconosciuti i seguenti benefici per la copertura dell'onere relativo alla contribuzione volontaria a suo carico:
un contributo a fondo perduto, a valere sul Fondo per l'Occupazione, pari al 50% dell'onere relativo al perseguimento volontario della contribuzione (art.2 comma 1 del Decreto Interministeriale del 21 maggio 1998);
Per il rimanente 50% a suo carico il lavoratore beneficerà di un ulteriore contributo a carico del Fondo per l'Occupazione per la copertura dei contributi limitatamente al periodo mancante e fino ad un massimo di 9.296,22 euro (pari a 18 milioni di lire).

²⁸ Consiste nella corresponsione anticipata dell'assegno ASU che sarebbe spettato al lavoratore o alla lavoratrice LSU fino a tutto il 31 dicembre 2003 - detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda - con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili.

La domanda per la corresponsione anticipata, viene presentata all'INPS utilizzando un modulo appositamente predisposto, contenente una dichiarazione di responsabilità. L'assegno anticipato è cumulabile con l'incentivo di cui all'art. 3 comma 5 del decreto interministeriale del 21 maggio 1998 (lire 18.000.000 pari ad euro 9.296,22).

²⁹ Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 50 della legge n. 289/2002, il Ministero del Lavoro ha emanato le seguenti note di indirizzo:

- nota 156 del 20 gennaio 2003 (cfr. All. 3), indirizzata all'INPS e relativa all'applicazione dei commi 1 e 2. Sulla base di detta nota, l'INPS ha poi emanato la circolare n.18 del 27 gennaio 2003;

Di fronte ad un intervento che si è rivelato tutt’altro che transitorio, l’approccio diventa più sistematico e, soprattutto, mette in campo misure di *governo* della situazione complessiva, precedentemente trascurato, ma assolutamente necessario, una volta rivelatasi una *chimera* la chiusura al 2001, come era previsto dal d.lgs. n. 81/2000, degli LSU (la Corte aveva, al riguardo, formulato le sue perplessità).

4.4 Il S.I.L.- Sistema Informativo Lavoro.

Nella passata relazione, partendo dalle analisi effettuate in sede di controllo sulla gestione, (in particolare con la deliberazione n. 44/2001) si era affrontato il tema di “quali passi concreti abbia fatto l’Amministrazione, sia sotto il profilo delle tecnologie utilizzate sia sotto quello dell’*interconnessione* su tutto il territorio nazionale e, dunque, in seguito al decentramento realizzato ai sensi del d.lgs. n. 469/1997, del rapporto con gli enti territoriali (regioni) e locali (comuni e province), aspetti ritenuti dalla Corte *problematici*”, anche sulla scorta della presa d’atto, contenuta nel *Libro bianco sul mercato del lavoro*, del mancato conseguimento degli obiettivi definiti per il SIL dal decreto legislativo n. 469 del 1997³⁰.

Il passaggio da un sistema basato su di una *struttura gerarchica centralizzata* ad un sistema policentrico, distribuito, non gerarchico, concepito come “*rete delle reti regionali*”, in coerenza con la riforma del Titolo Quinto della Costituzione, ha costituito il nuovo approccio dell’Amministrazione³¹, che tiene conto delle considerazioni espresse dalla Corte nella deliberazione citata.

Nel rimandare alla precedente relazione per quel che attiene a i primi passi compiuti dall’Amministrazione, nella nuova ottica, appare utile soffermarsi su due documenti che costituiscono le fondamenta per il nuovo SIL:

- * LINEE GUIDA PER RENDERE OPERATIVO IN TEMPI BREVI IL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO (SIL) -Accordo intervenuto nella riunione dell’11 luglio 2002 della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province.
- * Programma operativo per l’attuazione di detto accordo.

Il primo costituisce il passaggio *politico* necessario per l’effettiva partenza del nuovo SIL e ne indica le finalità:

➤ nota di indirizzo n. 659 del 21 marzo 2003 (cfr. All. 5) relativa all’applicazione del comma 4, ed in particolare alle modalità di corresponsione anticipata dell’assegno ASU e all’erogazione dell’incentivo di cui all’art. 3, comma 5 del Decreto Interministeriale 21 maggio 1998.

Inoltre l’INPS ha emanato la direttiva n. 30 del 10 febbraio 2003 che fornisce chiarimenti in merito all’attuazione dell’art. 50, comma 4 della legge n. 289/2002 e dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 81/2000.

³⁰ “*Grave è la mancanza di un adeguato sistema informativo che operi come una borsa continua del lavoro. La legge di riforma ha previsto la costituzione del SIL (Sistema Informativo Lavoro), con caratteristiche di unitarietà ed omogeneità, con il prevalente compito di definire gli standard e realizzare una rete unificata tra i vari livelli operativi (nazionale, regionale, provinciale e circoscrizionale). Tuttavia, allo stato attuale gli obiettivi non sono stati conseguiti sia per le difficoltà incontrate nella fase di avvio dei sottosistemi locali, sia per la mancata affermazione di un chiaro modello organizzativo e funzionale dei nuovi servizi, che sia di riferimento per disegnare l’architettura del sistema informativo nel suo complesso. Ad una impostazione centralista, le Regioni hanno spesso contrapposto un modello autonomista che, nei casi estremi, nega l’esigenza di avere standard comuni (tecnologie compatibili, base dati d’interesse comune, dizionari terminologici, protocolli di comunicazione).*”

³¹ Si cita il documento “*S.I.L. – Un sistema adeguato al nuovo mercato del lavoro – Elementi applicativi e architettonici*”, ha mostrato piena consapevolezza che il Sistema Informativo, sostanzialmente basato sul software applicativo *Netlabor*, attualmente in uso presso i Servizi per l’impiego, può al più consentire l’espletamento delle pratiche amministrative (es.:tenuta delle liste di mobilità), ma non è adeguata a supportare il nuovo e fondamentale ruolo che i centri per l’impiego si prefiggono all’interno del mercato del lavoro.

Neppure il nuovo software *Netlabor3*, predisposto dal Ministero, si è dimostrato completamente idoneo a soddisfare le esigenze e le strategie delle Amministrazioni Locali in materia di lavoro, sia dal punto di vista funzionale che tecnologico, con la conseguenza che il Sistema Informativo Lavoro (SIL) ha assunto una impronta e una specificità regionale.

- * il monitoraggio continuo, al fine di prevenire il prodursi di esclusione sociale;
- * l'esercizio tempestivo delle funzioni statistiche;
- * l'incontro domanda-offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale;
- * l'erogazione mirata dei servizi di accompagnamento al lavoro.

In tale contesto:

- *Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono attribuite funzioni di supporto informativo alle politiche del governo; sul piano tecnico, funzioni di definizione dell'architettura generale del sistema, al fine di assicurarne l'unitarietà e la coerenza complessiva, con particolare riferimento alla definizione degli standard ed alla gestione dell'interoperabilità con e tra i sistemi regionali e locali.*
- *Alle Regioni è attribuita, oltre la competenza di programmazione delle strategie con cui operare sul mercato del lavoro, quella tecnica di messa in esercizio di soluzioni tecnologiche e operative e dell'infrastruttura di rete necessaria.*
- *Alle Province è attribuita la funzione di "guida" e di coordinamento dei Centri per l'impiego e, specificamente, della gestione dei loro sistemi informativi.*

Il secondo documento, costituisce il *Programma operativo*, la cui definizione è molto recente (risale alla fine del mese di marzo u.s.), si pone, in primo luogo, il problema della definizione dei ruoli e dei compiti di regolazione connessi ai vari livelli e nel rispetto delle attribuzioni costituzionali, dopo la Riforma del Titolo Quinto, nel contesto disegnato dalla Riforma del Mercato del lavoro (decreto legislativo n. 297 del 2002 e legge n. 30 del 2003)³².

³² Compiti dello Stato

- disciplina per l'abilitazione, in stretto raccordo con le Regioni, degli operatori privati;
- definizione, d'intesa con le Regioni, dei livelli e delle tipologie di regolazione, prevedendo, fra l'altro, tecniche di regolazione innovative rispetto al tradizionale intervento mediante inderogabili disposizioni normative;
- individuazione dei principi fondamentali e coordinamento nella definizione degli standard nazionali, anche al fine di evitare la duplicazione o l'appesantimento delle incombenze a carico dell'utente nella prospettiva dello snellimento e della semplificazione delle procedure di incontro domanda/offerta di lavoro;
- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e che costituiscono il quadro di riferimento e di vincoli per la legislazione concorrente;
- programmazione delle politiche nazionali del lavoro e garanzia della loro coerenza rispetto agli obiettivi comunitari in materia di occupabilità, di pari opportunità, adattabilità, imprenditorialità;
- definizione e programmazione delle politiche di integrazione tra i sistemi e specificamente tra la scuola, la formazione, il lavoro, la previdenza;
- organizzazione, in stretto raccordo con le Regioni, del sistema della Borsa continua del lavoro, per consentire un corretto rapporto istituzionale fra lo Stato e le Regioni in materia di erogazione integrata di servizi sul mercato del lavoro;
- coordinamento dei modelli di integrazione e monitoraggio dei servizi regionali;
- sviluppo e gestione, a fini di monitoraggio e a supporto delle decisioni, del sistema statistico e informatico, condiviso con le Regioni, delle prestazioni, dei servizi e delle politiche.

Compiti delle Regioni:

- programmazione delle politiche regionali del lavoro, nel quadro di riferimento definito a livello nazionale;
 - gestione e definizione degli incentivi al lavoro nel quadro dei principi fondamentali tracciati a livello nazionale;
 - definizione e attuazione delle politiche attive del lavoro;
 - definizione degli indirizzi operativi (stato di disoccupazione, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, perdita dello stato di disoccupazione, ecc.);
 - garanzia di accesso del cittadino e delle imprese ai servizi integrati degli operatori pubblici e privati, attraverso la definizione, la programmazione e la gestione di un sistema integrato di servizi a livello regionale, nel rispetto dei principi fondamentali e degli standard nazionali;
 - supporto informativo per operatori ed utenti.
- Funzioni e servizi di competenza dei soggetti pubblici e privati erogatori di servizi per il mercato del lavoro*